

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Nell'ottica della dispersione scolastica l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" intende venire incontro alle esigenze di orientamento degli studenti ed in particolare favorire gli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, di idoneità o di Stato nell'istituto.

Art.1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione singola dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori ai corsi e per tutte le classi dell'istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo, e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo, previo superamento di esame di idoneità.

Art.2

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore.

L'ammissione alle lezioni, tuttavia, è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe interessato che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime. In particolare, si dovrà tenere in considerazione l'entità numerica della classe interessata all'inserimento, il contesto socio-culturale e la realtà di apprendimento/comportamento della classe stessa, le dimensioni fisiche dell'aula. Si dovranno verificare, previo colloquio, le effettive motivazioni dello studente ed il suo personale piano di formazione, anche e soprattutto agendo in una dimensione orientativa. Lo studente uditore ed i suoi genitori saranno chiamati a sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa dell'IIS Beretta ed in particolare un patto formativo che conterrà tutto il percorso dell'anno scolastico e gli impegni conseguenti.

L'uditore sarà quindi ammesso agli esami di idoneità che si svolgono una volta l'anno, generalmente nel mese di giugno, e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

Art.3

Lo studente uditore ha il dovere di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica rivolta agli allievi regolarmente iscritti.

Deve inoltre sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico.

Art.4

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

In quanto tale è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto con le stesse modalità e procedure degli altri studenti.

In occasione delle scadenze di valutazione periodica riceverà un documento di valutazione orientativa nelle discipline e con riguardo al rendimento scolastico complessivo

Art.5

Gli studenti uditori possono comunque versare il contributo volontario di istituto.

L'iscrizione di alunni come uditori è subordinata all'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa rispetto agli infortuni e alla responsabilità civile, a scarico di responsabilità dell'istituzione scolastica, per fatti dannosi che dovessero verificarsi durante la permanenza dello studente nella scuola, con la possibilità di avvalersi della copertura assicurativa attivata dall'IIS Beretta.

Art.6

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute.

Il docente annoterà sul registro elettronico di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. E' sempre richiesta la giustificazione delle assenze e dei permessi